

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	52

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della seduta odierna, avverte che, essendo pervenuta una richiesta in tal senso da parte del Gruppo di Forza Italia, i lavori della Commissione, se non vi sono obiezioni, saranno sospesi dalle ore 10.30 alle ore 11.

La Commissione acconsente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con l'approvazione dell'emendamento del relatore Francesco Sanna 7.42. Avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 7.42 sono preclusi gli emendamenti Gasparini 7.15, Ferrari 7.16 e Lattuca 7.14.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferite all'articolo 8.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Civati 8.1, Fraccaro 8.6 e 8.7, Centemero 8.14, 8.13, 8.12 e 8.16, Parisi 8.3, sugli identici emendamenti Parisi 8.2 e Centemero 8.15, sugli emendamenti Centemero 8.17 e 8.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.8. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Centemero 8.11. Si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.9, ritenendo opportuno effettuare un approfondimento. Esprime, infine, parere favorevole all'emendamento Famiglietti 8.5.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione respinge l'emendamento Civati 8.1.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Fraccaro 8.6, sottolinea la necessità che venga scelto un criterio volto a privilegiare la generalità piuttosto che la specificità delle categorie interessate dal conflitto di interessi e preannuncia quindi il proprio voto contrario, in quanto l'emendamento va nella direzione opposta a quella a suo giudizio più corretta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 8.6 e 8.7.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 8.14, ribadisce la necessità che la legge si fondi su un principio di generalità, ritenendo l'elencazione di settori di appartenenza assai pericolosa. Giudica la connessione tra la carica di Governo ricoperta e il settore nel quale il soggetto detiene una concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari l'unico criterio oggettivo sul

quale fondare il conflitto di interessi. Ritiene che l'individuazione di determinati settori costituisca la prova di un accordo politico tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle e paventa il rischio che in tal modo si compia una selezione innaturale della classe politica basata più su motivazioni personali che su criteri oggettivi.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce la contrarietà del Movimento 5 Stelle rispetto all'impianto della proposta di legge in esame e ritiene che gli interventi del collega Sisto siano motivati dalla volontà di non permettere l'approvazione, da parte del Parlamento, di alcuna legge sul conflitto di interessi.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.14.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 8.13, fa presente che esso ha la finalità di sopprimere una disposizione a suo giudizio assai pericolosa, dovendosi usare massima cautela nell'individuazione di fatti compiuti per interposta persona. Ritiene che indagini di questa delicatezza debbano essere compiute dalla magistratura piuttosto che da un'Authority, anche al fine di non permettere la paralisi del Governo a seguito di indagini compiute su fatti che coinvolgono soggetti con incarichi governativi di rilievo.

Danilo TONINELLI (M5S), contrariamente a quanto affermato dal collega Sisto, giudica corretto che le indagini si compiano anche sui fatti compiuti per interposta persona e ritiene altresì che debbano essere inclusi nel novero dei soggetti anche i parenti fino al secondo grado e gli affini.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.13.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 8.12, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.12.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 8.16, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea che l'articolo in esame reca interventi volti ad escludere dalla politica operatori di determinati settori, come quello dell'editoria e della comunicazione, individuati a monte con un intento discriminatorio.

Andrea CECCONI (M5S), non comprendendo per quale motivo non si possano individuare determinati settori notoriamente esposti a situazioni di conflitto d'interessi, fa notare che appare necessario prevedere norme certe in materia, visto che per anni, a causa di una normativa lacunosa, si è favorita la concentrazione delle situazioni di conflitto d'interessi più disparate. Quanto al merito del comma 1 dell'articolo 8, evidenzia la necessità di far rientrare nell'ambito di applicazione del conflitto di interessi patrimoniale anche i familiari del titolare della carica di governo.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il provvedimento non reca alcun intervento discriminatorio, limitandosi a prevenire o a disciplinare i casi di conflitti di interessi in presenza di determinate condizioni. Fa notare che una disciplina rigorosa in materia, come ad esempio quella vigente negli Stati Uniti o in altri Paesi europei, non vieta l'accesso alle cariche politiche di soggetti potenzialmente ricadenti in situazioni di conflitto d'interessi patrimoniale, ma permette di prevenire e sterilizzare ogni forma di interferenza.

Quanto alla questione posta dal deputato Cecconi, in ordine al possibile inserimento dei familiari del titolare della carica nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 8, ritiene che tale problematica vada approfondita.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ritiene che il comma 1 dell'articolo 8, stabilendo che l'Autorità proceda esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, includa una valutazione circa la posizione

dei familiari del titolare delle cariche, già presa in considerazione nell'ambito delle medesime dichiarazioni del coniuge, nonché dei parenti entro il secondo grado disciplinate dallo stesso articolo 5. Ritiene, in ogni caso, che una normativa in materia debba circoscrivere eventuali limitazioni nello svolgimento di certe attività a circostanze eccezionali e ben identificabili.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, giudica grave che si vogliano introdurre norme discriminatorie individuando determinati settori sensibili sulla base di elementi di connessione non basati su un accertamento definitivo svolto in sede giudiziaria. Non ritiene poi corretto citare a paragone altri Paesi, come gli Stati Uniti, che, a suo avviso, possiedono una tradizione giuridica completamente diversa dalla nostra, soprattutto in materia di esercizio dell'azione penale. Ribadisce che il suo gruppo non è contrario all'introduzione di una legge sul conflitto d'interessi, ma non condivide lo strumento che si è scelto per disciplinarlo. Preannuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Centemero 8.16.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritiene opportuno che il relatore chiarisca, presentando un'apposita proposta di modifica, la portata interpretativa del comma 1 dell'articolo 8.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che il contenuto del comma 1 dell'articolo 8, se si esaminano con attenzione, in particolare, le lettere a) e b), porta ad escludere i familiari del titolare della carica e non ad includerli. Auspica, quindi, che il relatore chiarisca la portata normativa della disposizione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una ulteriore precisazione, fa notare che la questione interpretativa relativa al comma 1 dell'articolo 8 appare pretestuosa, giudicando chiaro il contenuto della disposizione.

Riccardo NUTI (M5S) giudica necessario esplicitare che nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 8 rientrano anche il coniuge nonché i parenti ed affini entro il secondo grado.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ritiene che la discussione che si è sviluppata rischi di essere sterile. Osserva, infatti, che nella norma è scritto chiaramente come, per ricadere nei casi di conflitto di interesse, il soggetto debba essere un proprietario.

Emanuele FIANO (PD), pur riconoscendo lo spirito costruttivo dei colleghi del M5S, fa presente che il tentativo di ricomprendere anche i parenti dell'incaricato rischia di restringere anziché ampliare il campo di applicazione della norma. Invita, quindi, a prestare maggiore attenzione alla necessità di colpire il possesso fittizio, che è il punto centrale della questione.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come la discussione dimostri che occorre fare maggiore chiarezza, precisando che il proprio gruppo non è animato da nessuna volontà di restringere il numero delle situazioni che possono ricadere nei casi di conflitto d'interesse. Ribadisce, quindi, la propria perplessità, sottolineando i dubbi sul fatto che la norma ricomprenda anche i parenti stretti.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.16.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Parisi 8.3 da lui sottoscritto, evidenziandone la finalità di evitare di precludere l'accesso alle cariche politiche a tutti coloro che si occupano di editoria. Rileva che tale discriminazione opera anche con riguardo ai proprietari di imprese del settore pubblicitario, oggetto degli identici emendamenti Parisi 8.2 e Centemero 8.15. Invita, dunque, a votare a favore di queste proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Parisi 8.3 e gli identici emendamenti Parisi 8.2 e Centemero 8.15.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Centemero 8.17, sottolineando l'importanza dell'introduzione della parola « concretamente » che obbliga l'organo di controllo a fare le proprie valutazioni utilizzando il criterio della concretezza dei fatti.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) apprezza l'intenzione dell'emendamento ritenendolo, tuttavia, superfluo o insufficiente.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.17.

La seduta sospesa alle 10.30, riprende alle 11.15.

Danilo TONINELLI (M5S), considerati i tempi ristretti di esame del provvedimento, stigmatizza l'interruzione dei lavori della Commissione, motivata dall'esigenza del Gruppo di Forza Italia di partecipare ad una conferenza stampa nella quale sono stati contestati proprio i lavori che la Commissione sta svolgendo sulla proposta di legge in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene corretto che la presidenza della Commissione, come avvenuto anche in passato, accolga la richiesta dei rappresentanti dei Gruppi di partecipare ad iniziative politiche, pur non condividendone i contenuti.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo riguardo a quanto riportato dalle agenzie di stampa in ordine alle affermazioni del capogruppo in Assemblea del Gruppo Forza Italia, sottolinea la correttezza delle affermazioni del relatore del provvedimento, che non ha provocato nessuno, ma ha invece espresso un'opinione, riguardo alla quale sottolinea la propria personale condivisione, e che invita tutti a rispettare.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 8.18, richiama le considerazioni già svolte in ordine all'emendamento Centemero 8.17.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede al presidente chiarimenti riguardo all'emendamento a sua firma 8.8.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che l'emendamento, che riporta sostanzialmente quanto già previsto dal testo della proposta di legge, è finalizzato a restituire un ordine logico alle fattispecie della partecipazione detenuta nel capitale sociale di società quotate in mercati regolamentati e del controllo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che nella formulazione originaria del testo il requisito che veniva preso in considerazione era quello del controllo, mentre successivamente è stato individuato il limite di partecipazione al capitale sociale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la presenza della congiunzione «nonché» nel testo originario della proposta rende il criterio della partecipazione aggiuntivo rispetto a quello del controllo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che l'emendamento sia volto a restituire un ordine logico alle due fattispecie e ribadisce il rischio di stabilire una ipotesi di controllo qualora la partecipazione al capitale sociale sia inferiore a quote prefissate. A tale riguardo non ritiene opportuno che tale valutazione sia affidata ad una Autorità indipendente. Preannuncia, in ogni caso, la propria astensione sull'emendamento in esame.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, nel confermare quanto precisato dal presidente in ordine all'emendamento in esame, fa presente che anche nella valu-

tazione degli intrecci azionari, le partecipazioni sotto soglia vengono considerate ove ricomprese in patti di sindacato. Ritiene inoltre del tutto appropriata tecnicamente la scelta di affidare all'Autorità *antitrust* tale genere di controllo, rappresentando la stessa Autorità l'istituzione più competente in tal senso. Sottolinea infine l'investitura politica che questa avrà successivamente alla modifica delle modalità di elezione dei propri membri prevista dalla proposta di legge in esame.

Andrea CECCONI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.8, pur comprendendone le motivazioni alla base. Ritiene corretto, infatti, che si proceda ad una valutazione di partecipazioni anche inferiori a quelle stabilite dal codice civile e ritiene l'Autorità *antitrust* il soggetto più competente a tale riguardo, pur non concordando sulla modalità di elezione dei suoi componenti definita dalla proposta di legge.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che non possa essere considerata indipendente una Autorità nominata dal Parlamento in carica. Giudica quella definita dalla proposta di legge una modalità elettiva di tipo politico, non essendo più effettuata dagli organi di garanzia del Parlamento, bensì dall'Assemblea nel suo complesso e non concorda sulla attribuzione di poteri tali da incidere sulle sorti del Governo in carica ad un organo che sarà eletto dalla maggioranza parlamentare.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che il nodo centrale del provvedimento sia costituito proprio dalle modalità di nomina dei membri dell'Autorità *antitrust*, riguardo alla quale auspica che vengano introdotte clausole di garanzia a favore delle minoranze.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i colleghi ad effettuare la discussione su tale argomento nel momento in cui la Commissione esaminerà

l'articolo della proposta di legge che definisce le modalità elettive dei componenti dell'Autorità.

La Commissione approva l'emendamento Mazzioti Di Celso 8.8 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 8.11 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.8 a propria firma.

Riguardo al proprio emendamento 8.9, precisa che esso ha la finalità di applicare il criterio della alterazione delle regole del mercato e della concorrenza a tutti i settori individuati al comma 1. Osserva, infatti, che il testo della proposta di legge prevede che per alcuni settori, e in particolare per le comunicazioni, l'editoria e le opere pubbliche, l'incompatibilità dipenda dalla rilevanza nazionale delle imprese, mentre invece per altri settori, e in particolare energia, difesa, credito e pubblicità non sia previsto tale criterio. Invita, pertanto, il relatore ad effettuare una riflessione al riguardo, per evitare che partecipazioni, seppur minime, in settori quali quelli sopra ricordati, possano configurare una incompatibilità al contrario di ciò che dovrebbe avvenire in caso di possesso, ad esempio, di una televisione purché non di rilevanza nazionale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che i settori dell'energia, del credito e della difesa abbiano una rilevanza oggettiva, che non necessita di essere specificata.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che l'emendamento Mazzioti Di Celso 8.9 restringa il campo di applicazione dei commi 1 e 2 e non ravveda la necessità di introdurre il criterio dell'alterazione del mercato. Fa presente, inoltre, che la valutazione dell'Autorità ha luogo solo nel caso in cui la partecipazione sia inferiore alle soglie stabilite, essendo prevista in ogni caso quando la partecipazione supera tali soglie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, giudica importante un supplemento

di riflessione proprio in ordine a quanto rilevato dal collega Cecconi, in quanto se non viene effettuata una valutazione sulla alterazione della concorrenza per le partecipazioni al di sopra della soglia stabilita, si verificherebbero situazioni paradossali in cui anche la partecipazione a piccole aziende dei settori per cui non è previsto il criterio della rilevanza nazionale, come ad esempio l'energia, configurerebbe una fattispecie di incompatibilità.

Propone pertanto l'accantonamento del suo emendamento 8.9.

La Commissione accantona l'emendamento Mazzioti Di Celso 8.9.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si chiede se l'emendamento Famiglietti 8.5 preveda la semplice possibilità di sentire l'interessato, escludendo che vi sia una effettiva capacità del medesimo di incidere sulla decisione dell'Autorità.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, conferma che l'impostazione dell'emendamento Famiglietti 8.5 è quella descritta dal deputato Sisto, precisando che l'intento è quello prevedere il rispetto del contraddittorio, evitando al contempo che sia introdotta una fase procedurale alternativa ad esito negoziale che possa mettere in discussione la decisione dell'Autorità.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) condivide quanto testé riferito dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta preoccupazione per il contenuto del presente emendamento, facendo notare che si introduce un finto contraddittorio. Giudica grave una impostazione del provvedimento tesa ad affidare ad un'Autorità, nominata dalla politica, il potere di decidere sul destino del titolare della carica di governo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO osserva che la finalità dell'emendamento Famiglietti 8.5 è quella di assicurare il contraddittorio con il titolare della carica di governo, senza tuttavia introdurre

forme negoziali che possano incidere sulla deliberazione dell'Autorità.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che non sia superfluo prevedere un passaggio procedurale nel quale il soggetto interessato possa manifestare il proprio consenso.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 8.5 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Centemero 9.13, Ferrari 9.5, Costantino 9.3 e Mazziotti Di Celso 9.12.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.7, nonché parere contrario sull'emendamento Centemero 9.14, sugli identici emendamenti Centemero 9.15 e Parisi 9.4, sull'emendamento Centemero 9.16. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.25 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 9.17, 9.18 e Parisi 9.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 9.22, e parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.9.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Centemero 9.19 e Parisi 9.1, nonché parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.10. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: Dopo il comma 11 inserire il seguente: 11-*bis*. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento Centemero 9.21.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede delucidazioni al relatore sulle motivazioni del parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.7, non comprendendo le ragioni per le quali non si parli più di soggetti interessati.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa notare che l'emendamento mira ad identificare il soggetto interessato nel titolare della carica di governo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che la finalità dell'emendamento in questione è quella di prevedere un onere di comunicazione a favore del titolare della carica di governo circa la scelta compiuta relativamente al soggetto gestore.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per una precisazione, si chiede per quale ragione non sia possibile ricomprendere nell'ambito della norma anche i familiari del titolare della carica di governo.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, osserva che la questione posta dal deputato Toninelli appare fondata, meritando un approfondimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che l'emendamento Famiglietti 9.7 riconosca un diritto soggettivo a favore del titolare di carica di governo, risultando impregiudicata, in ogni caso, la possibilità di ascoltare altri soggetti interessati.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), dopo aver osservato che non comprende il motivo per il quale occorra mettere il titolare della carica di governo a conoscenza di quale soggetto gestore sia stato scelto, ritiene opportuno ricomprendere tra i destinatari di tale forma di comunicazione anche i familiari del titolare della carica. Auspica che il relatore possa rivedere il

suo parere su tale emendamento, sul quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene opportuno prevedere un ampliamento dei poteri dell'Autorità.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, alla luce di quanto testé emerso dal dibattito, invita il presentatore dell'emendamento Famiglietti 9.7 a ritirarlo. Fa notare che qualsiasi ulteriore valutazione potrà essere svolta in sede di esame in Assemblea.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) ritira il suo emendamento 9.7, riservandosi di valutare una sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Centemero 9.14. Illustra quindi l'emendamento Centemero 9.15, identico all'emendamento Parisi 9.4, prospettando l'opportunità di disciplinare in modo rigoroso le modalità di alienazione dei beni affidati in gestione.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) intervenendo sugli identici emendamenti Centemero 9.15 e Parisi 9.4, sottolinea che nel testo base è stato inventato un istituto inutile che imita il *blind trust* statunitense. Il problema è che nel modello proposto non c'è l'assoluta non conoscenza del gestore e della sua gestione. Si tratta di un istituto assolutamente non idoneo al mondo imprenditoriale italiano che avrà l'unico effetto di allontanare gli imprenditori dalla politica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.15 e Parisi 9.4.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il suo emendamento 9.16 volto a inserire il riferimento all'assenso degli interessati nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9, per evitare un vero e proprio mandato in bianco.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 9.16.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) intervenendo sull'emendamento del relatore 9.25 chiede la portata della parola alienazione e a che cosa la stessa si riferisca.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, precisa che si tratta di un'alienazione parziale su ogni singolo caso toccato dal conflitto d'interessi. Per questo si parla di condizioni e non di regole.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) intervenendo sull'emendamento 9.25 del relatore osserva che si tratta di un contenitore senza contenuti. Si chiede, infatti, se sia previsto il consenso del soggetto. In caso contrario si tratterebbe di una formula eccessiva e lesiva dei diritti del soggetto interessato. Dichiara il voto contrario del suo gruppo all'emendamento 9.25.

La Commissione approva l'emendamento 9.25 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco SANNA (PD), *relatore*, interviene per modificare il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento Famiglietti 9.10, che contiene un riferimento all'articolo 6, comma 13, precedentemente accantonato. Ritiene quindi opportuno accantonare anche l'emendamento Famiglietti 9.10.

La Commissione accantona l'emendamento Famiglietti 9.10.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 9.17 teso a ripristinare, con la soppressione del quinto periodo del comma 2, una minima possibilità di interlocuzione del titolare della carica di governo con il gestore. Si tratta di un passaggio non secondario. Rileva altresì che avere un minimo di informazioni sulla propria azienda non modifica l'istituto del mandato fiduciario.

Emanuele FIANO (PD) non concorda con quanto affermato dal collega Sisto.

Ritiene infatti che bisogna evitare anche la minima informazione sulla gestione delle proprie imprese da parte del titolare della carica di governo al fine di evitare un riflesso sulla sua attività istituzionale.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) dissentendo col collega Sisto, osserva che il *blind trust* statunitense è un fondo cieco totale. In questo caso si tratta di una versione all'italiana, basata su un contratto di tipo fiduciario. Quindi pur non condividendo il principio alla base delle disposizioni del testo in esame, ritiene che bisogna essere logici fino in fondo e prevedere un distacco totale del titolare della carica di governo dalla gestione delle sue imprese. Osserva infine che la legge sembra fatta guardando al passato mentre andrebbero inserite tipologie di conflitti di interesse riferiti all'esistente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa osservare al collega Bianconi che nella legislazione americana il gestore non è sconosciuto al titolare della carica di governo, mentre la gestione è totalmente cieca. In questo, a suo avviso, il testo in esame replica l'istituto della legislazione statunitense.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) sottolinea che nel testo base, a differenza del *blind trust* statunitense, si prevedono forme di conoscenza della gestione da parte del titolare della carica di governo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) replicando al collega Bianconi rileva che lo stesso relatore Sanna ha parlato di un *blind trust* in versione italiana. È un istituto a suo avviso inapplicabile in riferimento alla situazione costituzionale e legislativa italiana, che ha una storia del tutto diversa da quella anglosassone e statunitense.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) osserva che il problema che deriva dalla conoscenza della gestione delle proprie imprese da parte del titolare della carica di Governo è quello della possibilità di intervenire

nella propria azione istituzionale per favorire la sua azienda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.17 e 9.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Parisi 9.2 volto a prevedere i diritti di conoscenza della gestione delle proprie aziende da parte del titolare della carica di governo. Si tratta di misure che non inficiano la base dell'istituto della gestione fiduciaria che, altrimenti, scoraggerebbe gli imprenditori ad entrare in politica.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 9.2.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di riformulazione dell'emendamento Ferrari 9.8.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferrari 9.8 ritiene che sia fondamentale che vi sia l'autorità a fare da tramite alla presentazione del rendiconto.

Emanuele FIANO (PD), facendo proprio l'emendamento Ferrari 9.8, accetta la proposta di riformulazione del medesimo emendamento avanzata dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.8, come riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 9.8, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 9.22 ne illustra la *ratio*, ritenendo che la disposizione su cui tale emendamento va ad incidere faccia riferimento ad un tipo di sanzione inafferrabile nei contenuti. Nel ritenere pertanto che l'approvazione dell'emendamento in questione riconduca

alla introduzione di tipologie sanzionatorie più certe, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Centemero 9.22 e approva l'emendamento Ferrari 9.9 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sugli identici emendamenti Centemero 9.19 e Parisi 9.1, ne chiarisce la *ratio*, ritenendo che le misure individuate dall'articolo su cui tali proposte emendative vanno ad incidere destino perplessità in merito all'individuazione dei poteri dell'autorità, giudicando necessario che detta autorità debba essere sottoposta a regole vincolanti, che la sottraggano a possibili condizionamenti da parte del Governo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo su tali identici emendamenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.19 e Parisi 9.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Famiglietti 9.10 è accantonato, mentre l'emendamento Costantino 9.3 è stato ritirato.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Famiglietti 9.11 nei seguenti termini: «Dopo il comma 11 inserire il seguente: 11-*bis*. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti».

Giuseppe LAURICELLA (PD), intervenendo sull'emendamento Famiglietti 9.11, nel testo riformulato proposto dal relatore, dichiara di non dividerne la riformulazione, e paventando una riproposizione del modello di amministrazione giudiziale,

invita a prestare attenzione nel dare ampia discrezionalità all'autorità.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo a sua volta sull'emendamento Famiglietti 9.11, nel testo riformulato proposto dal relatore, esprime alcune critiche a tale proposta di riformulazione, che rischia di conferire una sorta di delega in bianco all'autorità. Ritenendo che l'autorità stessa non debba avere mano libera, ma che il suo ruolo debba essere predefinito da norme di origine parlamentare, affinché sia garantita la terzietà tra politica, autorità e gestori, preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento così come risulterebbe dalla riformulazione proposta.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi chiede che sia accantonato il proprio emendamento 9.11.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento Famiglietti 9.11, pur fornendo ulteriori chiarimenti in merito alla riformulazione precedentemente proposta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Famiglietti 9.11 si intende accantonato così come l'emendamento Centemero 9.21 e ricorda che il suo emendamento 9.12 è ritirato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, ricorda infine che l'emendamento Ferrari 11.4 è stato ritirato. Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 11.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 11.1 e 11.2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.6, mentre invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Schullian 11.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 11.6 del relatore.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si chiede se basti una legge ordinaria per introdurre principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) giudica inaccettabile introdurre con legge ordinaria principi generali che, per loro natura, rappresentano un fondamento dell'ordinamento e richiedono un processo di consolidamento. Condivide invece l'esigenza di porre le regioni a statuto speciale sullo stesso piano rispetto alle regioni a statuto ordinario in tema di adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni sul conflitto d'interessi.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti Schullian 11.1 e 11.2, di cui è cofirmatario.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 11.6 del relatore, lo giudica superfluo atteso che le disposizioni dell'articolo 11 non sembrano dar luogo ad interpretazioni incerte. Non comprende il motivo per il quale è necessario differenziare la posizione delle regioni a statuto speciale da quella delle altre regioni in tema di adeguamento delle norme in materia di conflitto d'interessi.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa notare che, con riferimento all'articolo 13, in tema di ineleggibilità dei consiglieri regionali, la volontà del legislatore è stata quella di rendere la proposta di legge rispettosa dell'articolo 122 della Costituzione, in base al quale tale materia è regolamentata dalle leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Relativamente all'articolo 11, invece, l'esigenza di specificare la natura di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica delle disposizioni in esame dipende dalla necessità di porre il provvedimento al riparo da

eventuali vizi di incostituzionalità derivanti da un eventuale superamento della competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale. Ciò consentirebbe di dare certezza circa l'adeguamento del proprio ordinamento anche da parte delle regioni a statuto speciale, pur rispettandone l'autonomia in merito alle modalità di attuazione di tali principi.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo per una precisazione, fa notare che, seguendo la logica illustrata dal relatore, al legislatore statale sarebbe sufficiente inserire determinate disposizioni in una legge ordinaria, qualificandole come principi di carattere generale da imporre alle regioni a statuto speciale.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa notare che la valutazione circa l'effettiva presenza di principi di carattere generale dovrebbe essere svolta di volta in volta.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) dichiara di non condividere l'emendamento 11.6 del relatore, che ritiene suscettibile di ledere l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, propone al relatore una riformulazione del suo emendamento, nel senso di specificare la rilevanza delle disposizioni in questione come principi generali dell'ordinamento della Repubblica ai soli effetti prodotti dall'articolo 11 del testo.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, giudica pretestuoso parlare di lesione dell'autonomia delle regioni a statuto speciale, che, al contrario, a suo avviso, appare totalmente rispettata, dal momento che tali enti potranno definire le modalità con cui dare attuazione a tali principi. Non accetta di riformulare il suo emendamento nei termini proposti dal deputato Sisto, pur riservandosi di approfondire la questione nel prosieguo dell'*iter*.

Giuseppe LAURICELLA (PD) evidenzia, anzitutto, che appare comunque possibile l'applicazione di disposizioni di maggior

favore per le regioni a statuto speciale. Ricorda, ad esempio, che la legge costituzionale n. 3 del 2001 introduce una clausola di maggior favore, secondo la quale, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di quella riforma si applicano anche alle regioni a statuto speciale laddove prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle regioni speciali. Evidenzia poi che in materia di competenza esclusiva delle regioni sussiste un limite costituzionale diverso da quello vigente nelle materie di legislazione concorrente.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo per una ulteriore precisazione, chiede al relatore di accantonare il suo emendamento 11.6.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una ulteriore precisazione, si associa alla richiesta del deputato Gigli.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, accogliendo le richieste testé formulate, propone di accantonare il suo emendamento 11.6. Propone altresì di accantonare l'emendamento Schullian 11.3.

La Commissione accantona l'emendamento 11.6 del relatore nonché l'emendamento Schullian 11.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che il provvedimento reca una serie di misure che attengono al settore agricolo con la finalità, in primo luogo, di valorizzarne la competitività e che risulta pertanto, nel complesso, riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e « agricoltura », ascritta alla competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda altresì che, in base alla giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, si intrecciano con materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché con riferimento alle materie « ordinamento civile e penale », nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », entrambe ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s).

Evidenzia inoltre che le misure previste dal testo in esame investono, per alcuni profili, anche la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel momento in cui vengono in

rilievo ambiti di intervento inerenti alla « tutela della salute » e all'« alimentazione », nonché alla « ricerca scientifica e tecnologica »;

Auspica che, nel prosieguo del dibattito in ordine al provvedimento in esame, sia valutata la possibilità di adottare una qualifica di imprenditore agricolo professionale uniforme su tutto il territorio nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 20.10.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Giorgis 4.8, Famiglietti 6.13, Gasparini 6.14, Ferrari 6.15, Giorgis 6.16, Rubinato 12.01, Naccarato 12.02, Rubinato 12.03 e 12.04. Avverte che la Commissione riprende l'esame del provvedimento passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere

contrario, i presentatori degli emendamenti Costantino 12.1, Dadone 12.11, 12.8, 12.9 e 12.10. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 12.22, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Parisi 12.2 e Centemero 12.24, nonché sull'emendamento Toninelli 12.12.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il deputato Toninelli ha ritirato l'emendamento Dadone 12.14, di cui è cofirmatario.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori degli emendamenti Dadone 12.13, Parisi 12.3 e Costantino 12.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gasparini 12.6 e sull'emendamento Ferrari 12.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, la presentatrice degli emendamenti Dadone 12.19, 12.15, 12.18, 12.16, 12.17 e 12.20.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 12.1.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Dadone 12.11, fa presente come esso sia volto a colmare una grave lacuna del provvedimento. In particolare, sottolinea infatti come la disciplina relativa ai conflitti di interessi sia fortemente carente in relazione ai casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei membri del Parlamento, non prevedendo, nei loro confronti, alcuna sanzione qualora, successivamente alla loro elezione, risul-

tino in una situazione di conflitto di interessi.

Andrea CECCONI (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Toninelli, rammenta che il suo gruppo ha presentato numerose proposte emendative riferite all'articolo 12 e raccomanda una nuova e più approfondita valutazione da parte del relatore sull'emendamento Dadone 12.11, il quale reca una disciplina ampia e compiuta del regime di incompatibilità e ineleggibilità. Nel ribadire l'assoluta necessità di introdurre norme stringenti in relazione ai conflitti di interessi in cui incorrano i membri del Parlamento, evidenzia come finora la Giunta delle elezioni si sia espressa, nell'ambito dei procedimenti di convalida delle elezioni, con decisioni decisamente discutibili, le quali appaiono il frutto di uno spirito corporativo. In tale ambito ritiene quindi necessario intervenire introducendo sanzioni precise, a carico di coloro che, dopo l'elezione a membri del Parlamento, assumono incarichi o riprendono l'esercizio di attività che li rendono incompatibili con l'incarico di parlamentare.

Auspica quindi una nuova valutazione del relatore sull'emendamento Dadone 12.11 e, più in generale, la disponibilità della maggioranza a cogliere l'occasione del provvedimento in esame per riscrivere una disciplina seria e stringente sul conflitto di interessi dei membri del Parlamento nonché dei consiglieri regionali.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, nel difendere l'impostazione complessiva del provvedimento, ricorda come sia già prevista nella disciplina attuale la fattispecie del conflitto di interessi economico come causa di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenuta. Con riferimento al ruolo della Giunta delle elezioni evidenzia come non sia possibile affrontare il tema del suo funzionamento nell'ambito del provvedimento in esame, rilevando, altresì, come la disciplina sul conflitto di interessi prevista per i membri del Parlamento sia necessariamente diversa da quella relativa ai titolari di cariche governative, alla luce

delle prerogative fissate all'articolo 68 della Costituzione, e come i casi di ineleggibilità sopravvenuta siano, già da tempo, risolti nel senso che danno luogo a decadenza dall'incarico.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) interviene in qualità di presidente della Giunta delle elezioni, in quanto si sente direttamente coinvolto da alcune delle considerazioni svolte dal relatore. In particolare sottolinea come, nonostante vi sia un clima di proficua collaborazione fra i gruppi parlamentari all'interno della giunta medesima, essa svolge un ruolo che può definirsi a tratti ampio ovvero eccessivamente ristretto. Ricorda che la Giunta delle elezioni opera in base ad un regolamento risalente addirittura al 1952 e modificato nel 1970. Ritiene pertanto che l'occasione dell'approvazione di una legge sul conflitto di interessi dovrebbe essere utilizzata per rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni da parte della giunta medesima.

Anche per quanto riguarda i compensi percepiti dai deputati ci possono essere situazioni molto diverse che dipendono dalle situazioni e dalle esperienze professionali personali. Riguardo all'apparato sanzionatorio occorrerà che le norme siano effettivamente applicabili da parte della Giunta, dal momento che i deputati non dichiarano spontaneamente i loro incarichi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), pur riconoscendo la rilevanza dei temi affrontati dall'emendamento Dadone 12.11 in esame, ritiene che in forza del divieto del mandato imperativo previsto dalla Costituzione sia da condividere l'impostazione del provvedimento che non estende ai parlamentari le previsioni in tema di conflitto di interesse, in quanto deve ritenersi assolutamente libero e peculiare l'esercizio delle funzioni parlamentari. Altra questione è invece l'attività di governo densa potenzialmente di situazioni di conflitto di interesse. Ciò premesso rileva l'estrema difficoltà di coniugare l'articolo 68 della Costituzione con la previsione espressa del conflitto di interesse.

Condivide, peraltro, l'opportunità di affrontare altre questioni contenute nell'emendamento in esame quali ad esempio quella relativa all'incompatibilità dei magistrati.

In conclusione preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sull'emendamento Dadone 12.11 in quanto non ritiene che la legge sul conflitto di interessi sia la sede più idonea per affrontare la questione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 12.11.

Andrea CECCONI (M5S) intervenendo sull'emendamento Dadone 12.8, sottolinea come a suo giudizio si sia perso il punto centrale sollevato dal suo gruppo che non ha mai sostenuto che il parlamentare non debba esprimere liberamente il proprio pensiero. Ricorda come l'articolo 2 del testo in esame che individua l'ambito soggettivo di applicazione comprende anche i membri del parlamento e i consiglieri regionali ma negli articoli successivi non vi è traccia di un'elencazione delle situazioni di conflitto di interesse e delle cause di incompatibilità anche per tali soggetti. Nel condividere le dichiarazioni del presidente della Giunta per le elezioni, D'Ambrosio, invita la Commissione, al di là del contenuto degli emendamenti presentati dal suo gruppo, ad individuare le situazioni più opportune per rendere le norme sul conflitto di interesse applicabili anche ai parlamentari a prescindere da quanto dispone la Costituzione all'articolo 68 e indipendentemente dalle eventuali modifiche del regolamento della Giunta delle elezioni.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica paradossale che non sia stato disciplinato il conflitto di interessi per i parlamentari nel capo II del provvedimento, nonostante tali soggetti siano stati ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) considera sbagliato tentare di sanare vizi

derivanti dall'introduzione di norme incongrue attraverso l'introduzione di ulteriori disposizioni normative. Ritiene che l'introduzione di vincoli che scoraggiano l'accesso alla politica da parte degli imprenditori possa determinare la conseguenza paradossale di favorire la formazione di *lobby*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 12.8 e 12.9.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 11.6 del relatore (*vedi allegato 2*), nonché il nuovo emendamento 14.12 del relatore (*vedi allegato 2*). Avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti a entrambe tali proposte emendative è fissato alle ore 9.30 della giornata di domani.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 12.10, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 12.10.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, accetta di riformulare il suo emendamento 12.21 nei termini proposti dal relatore Sanna.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21, come riformulato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21, così come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.22 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra gli identici emendamenti Parisi 12.2 e Centemero 12.24, preannunciando su di essi il suo voto favorevole.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Parisi 12.2 e Centemero 12.24.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 12.12, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che il tema posto dall'emendamento Toninelli 12.12 sia meritevole di approfondimento nel prosieguo dell'*iter*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 12.12 e Dadone 12.13.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Parisi 12.3, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Parisi 12.3 e Costantino 12.4. Approva l'emendamento Gasparini 12.6 (*vedi allegato 1*).

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Ferrari 12.7 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alan FERRARI (PD) accetta di riformulare il suo emendamento 12.7 nei termini proposti dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 12.7, come riformulato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferrari 12.7, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Dadone 12.19 e 12.15.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento 12.18, di cui è cofirmatario, sottolineando l'esigenza che i deputati svolgano il loro mandato in termini esclusivi ovvero senza svolgere altre attività professionali o altri incarichi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) fa notare che l'emendamento in questione appare in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione che al comma 3 riconosce al titolare delle funzioni pubbliche il diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 12.18.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 12.16, di cui è cofirmatario, volto a sanare una criticità nell'attività della Giunta delle elezioni. L'emendamento, infatti, fissa un termine per ciascuna Camera per giudicare sulle cause di incompatibilità dei propri componenti, dando effettività alle norme sull'ineleggibilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 12.16, 12.17 e 12.20. La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il suo emendamento 13.2 è stato ritirato.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Centemero 0.13.4.1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.4 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cecconi 13.1, altrimenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 13.4 del relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra il subemendamento Centemero

0.13.4.1, volto ad escludere gli esercenti delle professioni sanitarie, quali farmacisti e titolari di cliniche convenzionate, dalle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 13 per l'accesso alla carica di consigliere regionale. Si tratta di una discriminazione verso l'alto, come dimostra il riferimento al possesso di una notevole entità economica. Non comprende, infatti, perché non possa essere eleggibile chi ha svolto bene e con profitto il proprio lavoro. Si tratta di una lesione dell'articolo 3 della Costituzione che denota una chiara posizione antiliberista, antigarantista e, di conseguenza, anticostituzionale.

Enzo LATTUCA (PD) non concorda con quanto affermato dal collega Sisto e ritiene del tutto inopportuno che il titolare di una clinica in concessione diventi consigliere regionale. Rileva che non è un obbligo convenzionare una clinica, né l'entrare in politica che è altresì una scelta che comporta delle rinunce. Fa il caso della regione Lombardia dove l'assessore alla sanità è operativo nel settore delle cliniche private, cosa da lui ritenuta abnorme. In quanto alle farmacie, se è vero che oggi sono solo in concessione, è perché c'è una parte politica che si è sempre opposta alla loro liberalizzazione.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con il collega Lattuca, ma desidera fargli osservare che dovrebbe anche stupirsi per la scelta operata dalla sua parte politica di escludere l'alta amministrazione dall'ambito soggettivo di applicazione del testo in esame. Ricorda, infatti, il caso del presidente dell'AIFA. Ribadisce, quindi, che la legge riguarda pochissime persone e di conseguenza è inutile.

Emanuele FIANO (PD) fa presente al collega Toninelli che il tema dell'inserimento dei componenti delle Autorità indipendenti o di altri soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente testo sarà valutato per l'esame in Assemblea. Fa osservare al collega Sisto la palese contraddizione di un soggetto che non può essere allo stesso tempo concedente e

concessionario ed è questa sovrapposizione di ruoli che s'intende colpire con questa legge. Ricorda che la Costituzione sancisce il principio di eguaglianza per l'accesso alla politica e che il testo fornisce strumenti a questa scelta e non crea lesioni a diritti costituzionali.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) rileva che vanno attentamente letti insieme gli articoli 49 e 51 della Costituzione, che non consente una discriminazione per tipologia di attività. Inoltre, ricorda che all'articolo 13 si parla di ineleggibilità e non di conflitto di interessi. Replicando al collega Lattuca, trova assurdo il dover rinunciare alla politica. In sostanza ritiene che si stia prendendo una deriva pericolosa, frutto di un provvedimento totalmente ideologico che sottintende una lotta sociale a categorie considerate privilegiate. Ricorda che esistono altre forme, quali l'astensione o tipologie di reati, come l'abuso di ufficio, per evitare le situazioni denotate da ultimo dal collega Fiano. Invita la Commissione a riflettere su un approccio, a suo avviso, assolutamente fuori dal dettato costituzionale.

Enzo LATTUCA (PD) nel ricordare il contenuto dell'articolo 51 della Costituzione, ritiene che occorra trattare in modo diverso situazioni diverse e che per accedere ad uffici pubblici sia normale prevedere requisiti di accesso anche stringenti. Non condivide affatto le considerazioni svolte dal Presidente Sisto che ha parlato di deriva antidemocratica perché provenienti proprio da una forza politica che ha avuto per vent'anni il conflitto di interessi nel suo DNA rappresentando una delle colonne del sistema politico italiano. Ricorda, come in realtà in molte professioni siano regolate situazioni del conflitto di interesse e che probabilmente tali diverse posizioni derivano anche da una concezione differente del modo di fare politica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, intende lasciare agli atti di non condividere l'interpretazione che è emersa in alcuni interventi circa il concetto di

« notevole rilevanza economica », concetto che a suo giudizio non può essere riconducibile ad una farmacia.

La Commissione respinge il sub-emendamento Centemero 0.13.4.1.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) intervenendo sull'emendamento del relatore 13.4 ribadisce di non comprendere la componente ideologica che sta a fondamento della previsione della causa di illeggibilità dei consiglieri regionali di cui all'articolo 13. Al contrario evidenzia come sia necessario rispettare il principio di uguaglianza senza discriminazioni o dati ideologici e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva l'emendamento 13.4 del relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea CECCONI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 13.1 volto a sopprimere il riferimento alla « notevole entità economica » dell'autorizzazione o della concessione statale, in quanto da ritenersi un elemento di carattere soggettivo.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 13.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito della presentazione 14.12 del relatore, tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14 devono ritenersi accantonate.

Danilo TONINELLI (M5S) con riferimento all'emendamento del relatore presentato all'articolo 14 invita la maggioranza ad un supplemento di riflessione sul suo contenuto.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 16.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Dadone 16.2.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S) con riferimento all'emendamento Gasparini 16.1 chiede un chiarimento al relatore circa il significato da attribuire al termine « parenti » ovvero se debbano essere considerati inclusi solo i parenti conviventi.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, chiarisce come l'emendamento Gasparini 16.1 in esame sia volto ad abrogare la legge Frattini n. 215 del 2004 ad esclusione di alcuni articoli fra i quali l'articolo 7 che viene modificato. Al riguardo propone al presentatore dell'emendamento in questione una riformulazione volta a prevedere di limitare la previsione normativa ai parenti entro il secondo grado.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 16.1 come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento 16.2 di cui è cofirmatario, specificando in particolare che nelle città con popolazione superiore a 20 mila abitanti il vincolo di fiducia che si instaura tra i cittadini ed il sindaco eletto deve essere reciproco e pertanto deve semplicemente essere previsto che questi non possa decidere di candidarsi ad altro incarico politico senza un limite temporale. Ribadisce di non comprendere il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 16.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone di rinviare i lavori della Commissione alla seduta di domani alle ore 9.30, al fine di completare l'esame degli emendamenti accantonati, compresi quelli riferiti all'articolo 14.

La Commissione acconsente.

Andrea CECCONI (M5S) invita la maggioranza a completare l'esame degli emendamenti accantonati e delle proposte emendative riferite all'articolo 14 in Commissione, affrontando anche la questione dell'applicazione delle disposizioni sul conflitto di interessi ai membri delle Autorità indipendenti in quanto teme che gli spazi per il dibattito in Assemblea saranno alquanto ristretti.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il suo gruppo ha la volontà di affrontare il

tema dell'estensione della disciplina del conflitto d'interessi ai componenti delle Autorità indipendenti e non ha alcuna intenzione di sottrarsi alla discussione su tale argomento. Fa notare, tuttavia, che formulare proposte di modifica su tale aspetto appare complicato dal punto di vista tecnico, dal momento che occorre valutare con attenzione quei casi in cui tale questione è già affrontata dagli ordinamenti istitutivi di tali organismi. Osserva, quindi, che un eventuale rinvio all'Assemblea su tale punto non celerebbe alcun intento dilatorio teso a restringere i tempi di discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. 8. Mazziotti Di Celso.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assentite dall'interessato con le seguenti: sentito l'interessato.

8. 5. Famiglietti.

ART. 9.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Il contratto di gestione aggiungere le seguenti: regola le condizioni per l'alienazione,.

9. 25. Il relatore.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo, aggiungere le seguenti: inviandone copia all'Autorità,

9. 8. (Nuova formulazione) Ferrari, Fiano.

Al comma 9, le parole: dei principi e dei criteri stabiliti sono sostituite dalle seguenti: di quanto stabilito.

9. 9. Ferrari.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al numero 1, le parole: « contratti di opere o di somministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica ».

12. 21. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di note-

vole entità economica con le seguenti: un'attività di cui al numero precedente.

12. 22. Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, dopo la parola: grado aggiungere le seguenti: o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico.

12. 6. Gasparini.

Al comma 4, sostituire le parole: ; nel caso in cui l'Autorità fino a: , in caso di elezione, con le seguenti: . In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 »

12. 7. (Nuova formulazione) Ferrari.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso a-bis), dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: o dalla regione.

13. 4. Il relatore.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All'articolo 7 della legge n. 215 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al coniuge e ai parenti entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al comma 1. ».

16. 1. (Nuova formulazione) Gasparini.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: ai principi del con le seguenti: ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel.

int Conseguentemente:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le norme del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

11. 6. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum profes-

sionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

14. 12. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;

rilevato che il provvedimento reca una serie di misure che attengono al settore agricolo con la finalità, in primo luogo, di valorizzarne la competitività e che risulta pertanto, nel complesso, riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e «agricoltura», ascritta alla competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato altresì che, in base alla giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, si intrecciano con materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione

di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché con riferimento alle materie «ordinamento civile e penale», nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», entrambe ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s);

evidenziato inoltre che le misure previste dal testo in esame investono, per alcuni profili, anche la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel momento in cui vengono in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all'«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;

auspicato che, nel prosieguo del dibattito in ordine al provvedimento in esame, sia valutata la possibilità di adottare una qualifica di imprenditore agricolo professionale uniforme su tutto il territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE